

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****- Ordinanze**

ORDINANZA 4 novembre 1986, n. 22.

**Ricerca della eventuale contaminazione da PCDD e PCDF in alimenti di origine animale prodotti nella zona circostante l'inceneritore di S. Donnino.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la precedente Ordinanza n. 10 del 23 luglio 1986 con la quale si ordina il divieto (a scopo cautelare) di commercializzare, vendere, consumare e somministrare — fra l'altro — i prodotti di origine animale provenienti da allevamenti ubicati nel territorio compreso nel raggio di un chilometro dall'inceneritore di S. Donnino;

Considerata la possibilità di alimentare gli animali allevati in tale territorio, con prodotti vegetali coltivati in zone non soggette alle limitazioni dell'Ordinanza n. 10 del 23 luglio 1986;

Vista la Legge n. 833/78;

Vista la L.R. n. 69/83;

Vista l'Ordinanza del P.G.R. n. 10 del 23 luglio 1986,

**ORDINA**

1) è fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare prodotti di origine animale, quali latte, carne e uova, provenienti da allevamenti, ovunque ubicati, nei quali sono utilizzati per l'alimentazione prodotti coltivati e raccolti nel territorio compreso nel raggio di un chilometro dall'inceneritore di S. Donnino;

2) è consentito allevare specie animali nel territorio circostante l'inceneritore di S. Donnino, purché alimentati con foraggio e mangimi prodotti in altre zone;

3) gli allevatori devono provare a chiunque, con fattura di acquisto dei foraggi e mangimi, con le relative bollette di accompagnamento e con quant'altro connesso alla negoziazione, acquisto e trasporto degli alimenti zootecnici, che nella dieta degli animali da loro allevati (bovini, ovicaprini, suini, avicunicoli) non vengano in nessun caso impiegati prodotti coltivati o raccolti nella zona di cui al precedente punto 1);

4) i Sindaci dei Comuni interessati sono invitati a far rispettare quanto disposto con la presente Ordinanza, avvalendosi anche degli operatori di vigilanza ed ispezione dei Servizi di Igiene Pubblica e del Territorio e dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali competenti;

5) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10.2.1953, n. 62.

*Il Presidente*  
f.to: BARTOLINI

**COMITATO PROVINCIALE PREZZI  
DI FIRENZE**

COMUNICATO 11 novembre 1986, n. 334.

« Tariffe idriche del Comune di Firenze ».

**IL PRESIDENTE**

del Comitato Provinciale dei Prezzi della Provincia di Firenze,

Visto il provvedimento del Comitato stesso numero 1358 del 28.7.1986, con cui è stato deliberato, in conformità al parere tecnico espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale, di proporre al Comitato Interministeriale Prezzi per il preventivo parere vincolante di competenza a norma del provvedimento C.I.P. n. 16/1986 sul nuovo assetto tariffario per l'erogazione dell'acqua potabile da parte del Comune di Firenze;

Preso atto del provvedimento C.I.P. n. 45/A/1986 prot. d'arrivo 332 del 10.11.1986 con cui il Comitato Interministeriale Prezzi, esaminata la documentazione prodotta dal Comitato Provinciale Prezzi di Firenze, ha deliberato di esprimere il proprio parere favorevole sull'aumento delle tariffe in argomento con decorrenza 15 ottobre 1986, suddiviso in due tranches semestrali;

Ritenuto in conformità a quanto deliberato con il richiamato provvedimento C.P.P. n. 1358, doversi uniformare al parere del Comitato Interministeriale Prezzi;

**COMUNICA**

che le tariffe, indicate nella delibera C.P.P. n. 1358 del 28.7.1986, decorreranno dal 15 ottobre 1986, in due tranches semestrali, così come previsto dal Comitato Interministeriale Prezzi con provvedimento n. 45/A/1986 del 1.10.1986.

*Il Presidente*  
f.to: A. BRASCA

DELIBERAZIONE 28 luglio 1986, n. 1358.

« Adeguamento tariffe acqua potabile Comune di Firenze ».

Il Comitato Provinciale Prezzi, nella riunione del 28.7.1986;

Visti i DD.LL.LL. del 19.10.1944, n. 347 e del 23.4.1946, n. 363;

Visto il D.L.C.P.S. in data 15.9.1947, n. 896, concernente le nuove norme per la disciplina dei prezzi e successive disposizioni;

Vista la legge regionale 22.5.1982, n. 40, che subdelega alle Province le funzioni amministrative inerenti l'attività dei Comitati Provinciali dei Prezzi;

Visti i provvedimenti del Comitato Interministeriale